

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 21 aprile 1980

N. 4 dell'O.d.G.
N. 782 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Fiesame legge regionale "Personale delle Biblioteche degli Enti locali - Integrazione alla L.R. n. 22 del 17.4.79 e attuazione dell'art. 47 del D.P.R. 24.7.79, n. 616"

L'anno millenovecento ottanta il giorno ventuno del mese di aprile alle ore 10,40 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma
consiglieri segretari i sigg. Ing. Emanuele Capozza - Prof. Rocco Galatone
e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale dott. Eraldo Panunzio
— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resoconcazione dott. Renato Gaucero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta Aurelio	h		26) Gatta Renzo	h	
2) Aprile Leonardo	h		27) Giampaolo Filippo	h	
3) Blandolino Antonio	h		28) Laera Alessandro	h	
4) Borgia Carlo	h		29) Latanza Cosimo	h	
5) Bortone Giorgio	h		30) Leucci Giovanni	h	
6) Calvario Pasquale	h		31) Liuzzi Francesco	h	
7) Capozza Emanuele	h		32) Malvarosa Errico	h	
8) Cassano Michele	h		33) Margiotta Giovanni	h	
9) Castellaneta Giuseppe	h		34) Monfredi Angelo	h	
10) Ciocia Graziano	h		35) Morea Leonardo	h	
11) Ciuffreda Pasquale	h		36) Papa Giuseppe	h	
12) Clemente Tommaso	h		37) Piccigallo Benito	h	
13) Colamonaco Maria	h		38) Princigalli Giacomo	h	
14) Colasanto Giuseppe	h		39) Quarta Nicola	h	
15) Colonna Giuseppe	h		40) Raimondo Cosimo	h	
16) Consiglio Gabriele	h		41) Rizzo Marcello	h	
17) Conte Giuseppe	h		42) Romano Domenico	h	
18) D'Alena Fedele	h		43) Sasso Giuseppe	h	
19) D'Andrea Nicola	h		44) Somma Antonio	h	
20) Dell'Aquila Antonio	h		45) Sorice Vincenzo	h	
21) Dilonardo Giovanni	h		46) Tarricone Luigi	h	
22) Fantasia Matteo	h		47) Tarsia Incuria Achille	h	
23) Fiore Alessandro	h		48) Trisorio Liuzzi Gennaro	h	
24) Fitto Salvatore	h		49) Ventura Antonio	h	
25) Galatone Rocco	h		50) Zingrillo Giuseppe	h	

A relazione del sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è il riesame della legge regionale "Personale delle Biblioteche degli Enti locali - Integrazione alla L.R. n. 22 del 17.4.79 e attuazione dell'art. 47 del D.P.R. 24.7.77, n. 616".

Dà la parola al relatore per la V Commissione consiliare permanente, consigliere Blandolino.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che si deve procedere alla votazione della legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

- Udita e fatta propria la relazione alla legge:

- Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

- Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Personale delle Biblioteche degli Enti Locali - Integrazione alla L.R. n. 22 del 17.4.79 e attuazione dell'art. 47 del D.P.R. 24.7.77, n. 616", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

Il cons. Blandolino chiede che il provvedimento di che trattasi sia dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto.

Posta ai voti, la richiesta è approvata all'unanimità.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to (Tarricone)

I CONSIGLIERI SEGRETARI

F.to (Capozza-Galatone)

Riesame legge regionale : "Personale delle Biblioteche degli Enti locali -
Integrazione alla L.R. n. 22 del 17.4.79 e at-
tuazione dell'art. 47 del D.P.R. 24.7.77, n.616"

Il Consiglio regionale ha riesaminato
la seguente legge :

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Per il conseguimento delle finalità di cui agli artt. 2,3,8,11
della L.R. N. 22 del 17 aprile 79 e per garantire il funzionamento e lo
sviluppo delle Biblioteche e dei sistemi bibliotecari, gli Enti locali, nel
rispetto della loro autonomia organizzativa e funzionale, compatibilmente con
le loro disponibilità finanziarie, assicurano alle biblioteche ed ai sistemi
bibliotecari personale tecnico, esecutivo e ausiliario di ruolo nella misu-
ra necessaria al buon andamento dei servizi.

I regolamenti organici dei Enti locali devono prevedere l'ordi-
namento del personale tecnico addetto alle biblioteche in modo da comprender-
vi di norma i bibliotecari e assistenti di biblioteca.

(approvato all'unanimità)

ART. 2

Per la partecipazione ai concorsi pubblici per la copertura dei posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca deve essere richiesto rispettivamente il diploma di laurea e di scuola secondaria superiore. I concorsi, che l'Ente locale dovrà bandire comunque entro e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno per esami e titoli, dovranno comprendere prove tecniche di biblioteconomia e di bibliografia e di paleografia e archivistica.

Fra i titoli valutabili si tiene conto del servizio di ruolo e non di ruolo prestato in biblioteche aperte al pubblico o presso i sistemi bibliotecari di cui alla legge n. 22 del 17 aprile 1979, del servizio prestato anche per incarico provvisorio presso gli uffici e servizi di cui al 2° comma dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, nonché della frequenza con profitto a corsi organizzati o riconosciuti dalla Regione o da altri Enti pubblici o da Enti specializzati per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche, in relazione alla durata e al programma dei corsi stessi.

Della commissione giudicatrice dei concorsi per bibliotecari e assistenti di biblioteca devono far parte uno o più esperti in biblioteconomia e bibliografia operanti nel settore.

Per il personale tecnico delle biblioteche deve essere previsto l'obbligo di frequentare periodicamente corsi di aggiornamento professionale.

(approvato all'unanimità)

Art. 3

Gli Enti locali, al fine di garantire la continuità del servizio bibliotecario, in occasione dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 1, possono prevedere, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in via transitoria e per una sola volta, concorsi interni, per titoli ed esami, per la copertura dei posti vacanti presso le biblioteche, riservati sia al personale che, in possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2, 1^a comma, svolge, da almeno due anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti in ruolo, sia al personale che, in possesso del titolo di studio immediatamente inferiore a quello richiesto dall'art. 2, 1^a comma, svolge, da almeno quattro anni alla data di entrata in vigore della presente legge, le mansioni previste dai relativi posti.

(approvato all'unanimità)

ATTUAZIONE ART. 17 D.P.R. 616/77

ART. 4

La Giunta Regionale, in attuazione dell'art. 14 della legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979 ed ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, provvede, con le modalità di cui agli articoli seguenti, al trasferimento ai Comuni del personale e dei beni in dotazione al Servizio Nazionale di Lettura.

Detto patrimonio viene utilizzato dalla biblioteca dell'Ente locale o del sistema bibliotecario cui il Comune aderisce.

In mancanza di strutture e servizi bibliotecari, l'Ente locale è tenuto ad utilizzare tali servizi per assicurare un servizio di pubblica lettura secondo le finalità e le disposizioni di cui all'art. 2 della L.R. 17 aprile 1979 n. 22.

(approvato all'unanimità)

ART. 5

Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori degli ex sistemi bibliotecari di Foggia e di Lecce devono compilare l'elenco del materiale librario e delle attrezzature acquistati con i fondi destinati al soppresso Servizio Nazionale di Lettura e per la biblioteca centrale e per quelle associate.

Copie di detti elenchi copiate e firmate saranno trasmesse una alla Giunta Regionale, una all'Amministrazione Provinciale ed una al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Ufficio Centrale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali.

(approvato all'unanimità)

ART. 6

Il personale delle Biblioteche aderenti al soppresso Servizio Nazionale di lettura, di ruolo con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio al la data del 31 dicembre 1977, è trasferito ai Comuni sede dei servizi del provvedimento che provvederanno ad integrarlo nelle strutture previste dagli artt. 3 e 5 della L.R. n. 22 del 17.4.1979.

Tetto personale viene inquadrato nei ruoli organici degli Enti locali, con effetto giuridico dal 1° gennaio 1978 ed ai fini economici dal 1° gennaio 1980.

A partire dal 1° gennaio 1980 i Comuni dovranno prevedere oneri relativi al personale indicato al comma precedente anche ai fini di quanto stabilito dallo art. 4 della legge 21.12.1978, n. 843.

(approvato all'unanimità)

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

ART. 7

Il personale degli uffici e servizi di cui all'art. precedente con rapporto di lavoro a tempo determinato, in servizio alla data del 31 dicembre 1977, che abbia svolto mansioni continuative per almeno sei mesi, può essere integrato nelle strutture previste dagli artt. 3 e 5 della L.R. n. 22 del 17 aprile 1979, previa prova di concorso, nel rispetto della normativa che regola i ruoli organici degli Enti locali.

La prova di concorso attestante idoneità consisterà:

- a) in un accertamento pratico a carattere professionale in materia di catalogazione e schedatura;
- b) in un esame orale su temi di cultura generale e nozioni in materia di bibliografia, biblioteconomia nonché sull'organizzazione delle biblioteche statali o di Enti locali e di interesse locale.

(approvato all'unanimità)

ART. 8

L'inquadramento del personale di cui agli artt. 6 e 7 verrà effettuato secondo i contratti nazionali dei dipendenti degli Enti locali, vigenti presso il Comune nel quale il personale è inquadrato.

Sino all'inquadramento di cui al comma precedente a detto personale continueranno ad applicarsi da parte dei Comuni le norme relative allo stato giuridico ed al trattamento economico di attività previste dall'ordinamento di provenienza, salvo quelle concernenti la modificazione della qualifica e della posizione di carriera.

Tale personale, a decorrere dalla data di assegnazione, sarà iscritto ai fini del trattamento di quiescenza, previdenza ed assistenza alla C.P.D.E.L. e all'I.N.A.D.E.L.

Per i rapporti di lavoro subordinati aventi natura diversa da quelli indicati agli artt. 6 e 7, i Comuni provvederanno sino alla scadenza dei rapporti in corso.

(approvato all'unanimità)

ART. 9

La Regione Puglia, in applicazione della presente legge, terrà conto, nella erogazione dei contributi di cui alla legge regionale n. 22 del 17 aprile 1979, dalle necessità finanziarie dei Comuni destinatari del personale di cui all'art. 47 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 516.
(approvato all'unanimità)

I CONSIGLIERI SEGRETARI
F.to (Capozza-Galatone)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Tarricone)